

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, dato atto che tra l'attore (cessionario) ed il signor Miatello Fabrizio (cedente) è stato stipulato un regolare contratto di cessione del credito relativo al risarcimento dei danni materiali derivanti dal sinistro per cui è causa (sub. doc. 4) e che tale cessione veniva notificata alla compagnia U.G.F. Ass.ni con raccomandata a/r del 07.09.09, ricevuta il 14.09.09 (sub doc. 5), deve ritenersi pienamente legittimata parte attrice alla pretesa del credito azionato.

Dagli atti di causa risulta assolto l'onere preliminare della richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, a norma degli artt. 145 e 148 del D.L.vo 209/05, rivolta ad U.G.F. Assicurazioni S.p.A., quale impresa assicuratrice per la RCA dell'autovettura del signor Miatello Fabrizio.

Nel merito la domanda dell'attore è fondata e merita accoglimento.

La dinamica del sinistro e, quindi, la responsabilità esclusiva di Giovanni Fiorini, conducente e proprietario dell'autovettura Fiat Panda, tg. CH697FD, così come dedotta in citazione, oltre che pacifica perché non contestata, trova piena conferma nel modulo di constatazione amichevole prodotto in atti (sub doc. 2), sottoscritto da entrambi i conducenti.

Parte convenuta, poi, rimanendo contumace ha con tale comportamento chiaramente dimostrato di non poter contrastare, sotto alcun profilo, la pretesa di parte attrice.

Alla luce di quanto esposto, la società di assicurazioni U.G.F. deve essere condannata al risarcimento dei danni arrecati all'autovettura Fiat Punto, tg. DR596TR, di proprietà del signor Fabrizio Miatello.

Per quanto riguarda l'entità dei medesimi, si ritiene congrua la somma, non contestata, di € 2.787,00 (comprensiva di IVA), indicata nella fattura n. 057043/06 del 28.09.09, emessa dall'autocarrozzeria Monte Circeo (sub doc. 1), oltre rivalutazione ed interessi legali dal sinistro al saldo. Deve, altresì, riconoscersi l'ulteriore danno determinato dal fermo tecnico per il tempo necessario alle riparazioni del veicolo danneggiato, quantificato in € 576,00 come da ricevuta fiscale relativa al noleggio di un autoveicolo sostitutivo (sub doc. 3), oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo.

Si liquida, pertanto, in favore dell'attore la somma complessiva di € 3.363,00, oltre oneri come specificato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Terracina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione disattesa:

- dichiara l'esclusiva responsabilità di Fiorini Giovanni nella causazione del sinistro de quo;
- condanna U.G.F. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attore la somma di € 3.363,00 oltre rivalutazione ed interessi legali come in motivazione;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore degli Avv.ti Roberto Scipione e Pasquale Musto, dichiaratisi antistatari, che liquida complessivamente in € 1.500,00, di cui € 600,00 per diritti, € 800,00 per onorari ed € 100,00 per spese, oltre IVA E CPA e spese generali come per legge.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Terracina il 19 Marzo 2010

22 MAR. 2010
IL CANCELLIERE C1
Amedeo G. SANTANGELO

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Aurora Pontillo